

N. 19

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – È arrivato il momento di affrontare le problematiche relative alle patologie del seno (malattie di diversa eziologia, in particolare tumori) riconoscendo una branca specialistica a sé stante, la senologia, scorporata dalla chirurgia generale, entro cui oggi è inclusa.

È bene ricordare come in passato anche altre specializzazioni, ora riconosciute come branche specialistiche autonome (ginecologia, urologia, traumatologia, e così via), facevano parte della chirurgia generale. È pacifico pensare che oggi nessuna donna andrebbe dal chirurgo generale per una visita ginecologica, come sembra altrettanto ovvio che una donna che abbia un problema seno-

logico debba potersi rivolgere ad un senologo.

La figura professionale di medico specialista senologo, individuata nel presente disegno di legge, vuole dare a tutto il mondo femminile un riconoscimento giusto e adeguato nella cura delle malattie del seno, che hanno importanti ripercussioni a livello di impatto sociale, di complessità della materia e di alta mortalità delle donne.

Diventa necessario, dunque, affrontare la materia in modo omogeneo, coordinato e funzionale, istituendo unità operative di senologia, che avranno il compito di diagnosticare e curare le diverse patologie.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo)

- 1. È istituita, nell'ambito della professione medica, branca chirurgica, la figura di medico specialista senologo.
- 2. Possono esercitare l'attività di medico specialista senologo i medici chirurghi in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 ovvero che hanno esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni.
- 3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista senologo la diagnosi e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.

# Art. 2.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in senologia)

- 1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in senologia.
- 2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
- 3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in senologia è

### XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999.

4. La durata minima dei corsi delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.

# Art. 3.

(Unità operative di senologia)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di senologia, comprensive di centri senologici ambulatoriali di diagnosi e di reparti chirurgici di ricovero in regime ordinario e di *day-hospital*.

# Art. 4.

# (Disposizioni transitorie)

- 1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in chirurgia generale o specializzazioni equipollenti che per almeno cinque anni hanno svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore riconosciuti ai sensi del comma 2.
- 2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in senologia, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 2.

### XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e delle esperienze professionali dei medici chirurghi di cui al comma 1 e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui essa si incentra informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza prevista dal comma 2 è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte dell'interessato della domanda, di cui al medesimo comma 2, corredata da tutti i documenti giustificativi.
- 4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.